



PROVINCIA DI VERCELLI

Deliberazione della Giunta Provinciale

Verbale N. **5183**

SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 2008

L'anno duemilaotto addì Cinque del mese di Dicembre in Vercelli nella Sala delle Adunanze al primo piano del Palazzo provinciale, si e' riunita la Giunta Provinciale previo avviso di convocazione con annesso ordine del giorno.

Per la trattazione della proposta sottoindicata sono presenti:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| MASOERO Renzo | - Presidente |
| BUONANNO Gianluca | - Vice Presidente |
| CAMANDONA Massimo | - Assessore |
| FINOCCHI Fabrizio | - Assessore |
| FRA Marco | - Assessore |
| PASTERIS Marco | - Assessore |
| SAVILOLO Roberto | - Assessore |
| SIMION Massimo | - Assessore |
| ZANOTTI Francesco | - Assessore |

Assenti i Signori:

BUONANNO Gianluca – CAMANDONA Massimo. _____

Assiste il Vice Segretario Generale della Provincia Dott. Piero Gaetano Vantaggiato.
Essendo l'adunanza in numero legale il Presidente apre la discussione sul seguente

O G G E T T O

Ditta ENKI s.r.l. Conclusione della Conferenza dei servizi del 1 dicembre 2008 convocata ai sensi della legge n. 241/90. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 1734 del 5.4.2007.

Il relatore, Assessore Finocchi, sottopone ad approvazione la seguente proposta

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che:

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1734 in data 5 aprile 2007, è stato approvato ai sensi dell'art.208 del D.L.gs 152/2006, il progetto presentato dalla Ditta Idea Ambiente 2006 s.r.l., con sede legale in Varallo Sesia, via Alle Porte n. 25/a, C.F./P. IVA 02266860028, per l'allestimento di un impianto di discarica per rifiuti inerti ai fini dello smaltimento (operazione D1 di cui all'allegato B alla parte quarta del D.L.gs 152/2006) da ubicarsi in Comune di Alice Castello, loc. Ciorlucca foglio 19 mappali 11 e 12, per una superficie complessiva di circa m² 43.200, e una volumetria di mc. 428.695; con la stessa DGP n. 1734/2007 la ditta Idea Ambiente 2006 s.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto per la durata di anni 10 nel rispetto delle prescrizioni impartite;

con provvedimento dirigenziale n. 0023307/000 del 16 aprile 2008 si è provveduto a volturare in capo alla ditta ENKI s.r.l con sede legale in Palazzolo Formigaro (AL), loc. Cascina Notaria (CF e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Alessandria 02545140168), l'autorizzazione già rilasciata con D.G.P. n. 1734 del 5 aprile 2007 alla società IDEA AMBIENTE 2006 srl, confermando tutte le prescrizioni impartite;

Dato atto che

-in data 15.10.2008, nell'ambito della propria attività di controllo, la Provincia ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto;

-a seguito delle risultanze emerse in sede di sopralluogo, la ditta Enki s.r.l. con provvedimento n. 0066246 del 17 ottobre 2008 è stata diffidata dal proseguire le attività di gestione della discarica di loc. Ciorlucca stante il mancato rispetto delle prescrizioni impartite e la difformità al progetto approvato per quanto attiene in particolare alla realizzazione delle scarpate.

-la Provincia ha inoltre disposto la verifica analitica dei rifiuti accettati nella discarica ;

-dai referti analitici relativi prelievi effettuati in data 17 ottobre 2008 è emerso che il materiale analizzato *"- sottoposto al test di cessione secondo la norma UNI 12457-2:2004, presenta un eluato non conforme ai limiti fissati in tabella 2, Art. 5 del d.M. 03/08/2005 per il parametro antimonio*

non soddisfa, per i parametri piombo, zinco e cadmio, le condizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. Ambiente 03/08/2005..";

-con provvedimento n. 4415/2008 il Dirigente Responsabile ha affidato al prof. Otello Del Greco, docente di discipline Geotecniche presso il Politecnico di Torino, l'incarico per l'esecuzione dell'ispezione di cui all'art.9 co.2 e 3 della discarica per rifiuti inerti di località Ciorlucca di Alice Castello;

-in data 7.11.2008 il prof. Del Greco ha rassegnato una relazione tecnica finale dalla quale è emerso che l'impianto è stato realizzato in modo diverso da quanto previsto dal progetto approvato.

-con provvedimento n. 0077362/000 del 27.11.2008, è stata diffidata la ditta ENKI s.r.l. dal proseguire le attività di gestione della discarica di loc. Ciorlucca in difformità alle disposizioni dell'autorizzazione rilasciata con DGP n. 1734/2007 prescrivendo altresì alla ditta Enki sr.l.:

la presentazione di un dettagliato piano di campionamento e analisi per l'individuazione dei rifiuti incompatibili;

- di provvedere entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di notificazione del provvedimento., alla luce degli esiti del piano dei campionamenti e delle analisi di cui sopra, all'allontanamento dei rifiuti non compatibili con l'autorizzazione e al loro smaltimento presso idoneo impianto, dandone comunicazione scritta e opportunamente documentata alla Provincia di Vercelli;

- di comunicare le date delle operazioni di campionamento e di rimozione dei rifiuti con un preavviso di 5 giorni alla Provincia ed all'ARPA territorialmente competente;

-in relazione alla complessità delle questioni sopra richiamate, si è reso necessario convocare, ai sensi della L. 241/90, un'apposita Conferenza dei Servizi che si è tenuta in data 1° dicembre 2008;

-nel corso della Conferenza dei Servizi del 1 dicembre 2008 , la ditta ENKI s.r.l. si è detta disponibile a rinunciare, a decorrere dal 1.12.2008, alla deroga ex art. 10 DM 3 agosto 2005, concessa con deliberazione n. 1734 del 5.4.2007, a condizione che possa essere ripresa al più presto l'attività di smaltimento nell'impianto;

Vista la relazione del Prof. Otello del Greco del 7.11.2008 da cui emerge in particolare che:

1) lo spessore dello strato di isolamento è diverso da come prescritto alla lettera e) del punto 3.1 dell'autorizzazione n. 1734/2007 ma più cautelativo dal punto di vista della permeabilità secondo quanto emerge dalla relazione:

Carenza nello spessore dello strato di isolamento: Gli scavi di prova eseguiti sulla porzione del fondo dell'invaso ancora libera dai rifiuti hanno evidenziato, in 3 casi su 4, uno spessore dello strato di isolamento idraulico minore del valore progettuale

Tale differenza potrebbe, almeno in parte, essere dovuta ad un consolidamento intervenuto nello strato di terreno argilloso ad opera del sovraccarico dello strato di drenaggio soprastante e al ripetuto passaggio di macchinari utilizzati in cantiere.

La carenza di spessore riduce il livello di protezione idraulica della falda acquifera locale, ma può essere compensata dalla permeabilità – accertata con le prove in sito – piuttosto inferiore rispetto al limite massimo previsto nel progetto autorizzato ($K \leq 1 \cdot 10^{-9}$ m/s).

Per evidenziare ciò possono confrontarsi i valori dei tempi di filtrazione di un liquido nello strato di isolamento nei due casi di:

- strato di spessore 1,0 m con $K = 1 \cdot 10^{-9}$ m/s;

- strato di spessore 0,8 m (il più basso tra quelli rilevati), con $K = 2,4 \cdot 10^{-10}$ m/s (il più alto tra i valori determinati con le prove Boutwell).

Nel primo caso si ha un tempo $t_1 = 10^9$ secondi, mentre nel secondo si ha un tempo $t_2 = 3,3 \cdot 10^9$ secondi, ampiamente superiore al precedente.

Tale risultato può far considerare ancora accettabile lo stato di fatto presente, tenendo conto dell'equivalenza di comportamento tra la configurazione autorizzata e quella realizzata, anzi a vantaggio di quest'ultima ai fini della protezione.”

2) in merito alla volumetria si evidenzia che essa è aumentata rispetto al progetto ma che a tale irregolarità si può ovviare come segue:

“Volumetria della discarica: per quanto riferito al punto 3.2, a seguito della maggiore area dell'invaso rispetto alle condizioni di progetto risulta che la volumetria realizzata al di sotto del piano campagna è aumentata nella misura stimata di circa 15.000 m³.

Considerando che l'area dell'invaso non supera i limiti della recinzione definita in progetto e che appare non realistico riportare la situazione attuale alle condizioni di progetto, si può ovviare a tale “irregolarità” ponendo un nuovo, ridotto limite all'altezza

massima raggiunta dai rifiuti al termine del conferimento, riducendo così la volumetria al di sopra del piano campagna in misura equivalente all'aumento di volume dell'invaso."

Rilevato che in ordine alle altre difformità riscontrate in parte sono state ripristinate come accertato nei successivi sopralluoghi svolti, in parte possono essere superate mediante l'imposizione di apposite prescrizioni tecniche.

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi di cui al verbale che si allega sub B) alla presente deliberazione;

Dato atto che, come si evince da tale verbale la ditta Enki è disponibile a rinunciare alla deroga ex art. 10 del DM 3 agosto 2005 a far data dal 1.12.2008 e le modifiche realizzative della discarica consentono in relazione agli esiti degli approfondimenti svolti l'uso della stessa per lo smaltimento di rifiuti inerti il cui eluato rispetti i limiti di cui alla tabella 2 dell' art. 5 del D.M. 3/8/2005 ;

Dato altresì atto che parte della discarica (individuata nella cartografia allegata alla relazione inerente all'ispezione ex art. 9 del D.lgs 36/2003) risulta attualmente sgombra di rifiuti, mentre nella parte già interessata dai conferimenti dei rifiuti seguirà un piano di campionamento al fine di accertare i rifiuti incompatibili da allontanare.

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla conseguente modifica dell' autorizzazione n. 1734 del 5 aprile 2007 alla luce delle variazioni realizzative apportate all'impianto rispetto al progetto approvato ed alla rinuncia alla deroga di cui all' art. 10 del D.M. 3/8/2005, avanzata da ENKI in sede di Conferenza dei Servizi;

Richiamato il numero 39 del paragrafo 3.1 (ALTRE PRESCRIZIONI) della deliberazione n. 1734/2007 che recita: "La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento" ;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A);

A voti unanimi:

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa:

-di prendere atto della rinuncia della Società Enki srl alla deroga ex art. 10 del DM 3 agosto 2005 a far data dal 1.12.2008 e delle ulteriori conclusioni della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L. 241/90 e tenutasi in data 1° dicembre 2008.

-di modificare l'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 1734 del 5 aprile 2007, sostituendo al punto 3 l'elenco dei rifiuti autorizzati con il seguente:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE:

Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica di rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

| Codice cER | Descrizione | Restrizioni |
|------------|--|--|
| 101103 | Materiali di scarto a base di vetro | Solo se privi di leganti organici |
| 150107 | Imballaggi in vetro | |
| 170101 | Cemento | Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione (*) |
| 170102 | Mattoni | Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione (*) |
| 170103 | Mattonelle e ceramica | Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione (*) |
| 170107 | Miscelanea di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica | Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione (*) |
| 170202 | Vetro | |
| 170504 | Terra e rocce | Eccetto lo strato vegetale e la torba; eccetto terra e rocce di siti contaminati |
| 170904 | Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione | |
| 191205 | Vetro | |
| 200102 | Vetro | Solo vetro raccolto separatamente |
| 200202 | Terra e rocce | Solo rifiuti di giardini e di parchi: eccetto terra vegetale e torba |

(*) Rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc). L'origine dei rifiuti deve essere nota.

-Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa di processi di produzione del settore edile, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e

dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose eccetera, a meno che sia dimostrato che la costruzione demolita non era contaminata in misura significativa.

-Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

Elenco dei rifiuti inerti per i quali è necessario eseguire i test

I rifiuti che non figurano nell'elenco di cui al precedente paragrafo devono essere sottoposti alle prove per accertarne la conformità ai criteri relativi ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti.

Nella tabella seguente vengono elencati, suddivisi per tipologia, gli ulteriori rifiuti che, espletata le procedure di ammissione previste, possono essere conferiti all'impianto in questione.

| <i>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico-fisico di minerali metalliferi</i> | |
|---|---|
| 010306 | Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
| <i>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico-fisico di minerali non metalliferi</i> | |
| 010408 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| 010409 | Scarti di sabbia e argilla |
| 010410 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| 010412 | Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 e 01 04 11 |
| 010413 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| <i>Fanghi e rifiuti di perforazione</i> | |
| 010504 | Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
| <i>Rifiuti della preparazione e trattamento di frutta, cereali ecc.</i> | |
| <i>Rifiuti della raffinazione dello zucchero</i> | |
| 020401 | Terriccio residuo dalle operazioni di pulizia delle barbabietole |
| 020402 | Carbonato di calcio |
| <i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i> | |
| <i>Rifiuti della produzione e della lavorazione della carta e del cartone</i> | |
| 030302 | Fanghi di recupero dei bagni di macerazione |
| 030305 | Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel recupero della carta |
| 030309 | Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
| 030310 | Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre |
| 030311 | Fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti in loco |
| <i>Rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di sali</i> | |

| | |
|--|--|
| 060316 | Ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 |
| Rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti chimici | |
| Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici | |
| 061101 | Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio (Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi dalla produzione di pigmenti inorganici ed pacificanti) |
| Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici | |
| 100102 | Ceneri leggere di carbone |
| 100107 | Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio | |
| 100201 | Rifiuti del trattamento delle scorie |
| 100202 | Scorie non trattate |
| 100210 | Scaglie di laminazione |
| Rifiuti della fusione di materiali ferrosi | |
| 100903 | Scorie di fusione |
| 100908 | Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 |
| Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi | |
| 101008 | Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 |
| Rifiuti della fabbricazione dei prodotti di ceramica, mattonelle, materiali da costruzione | |
| 101201 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
| 101206 | Stampi di scarto |
| 101208 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione |
| Rifiuti della fabbricazione del cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali | |
| 101301 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
| 101304 | Rifiuti di calcinazione e idratazione della calce |
| 101307 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 101311 | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 e 10 13 10 |
| 101314 | Rifiuti e fanghi di cemento |
| Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli | |
| 120101 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| 120102 | Polveri e particolato di materiali ferrosi |
| 120103 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| 120104 | Polveri e particolato di materiali non ferrosi |
| 120117 | Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 |
| Scarti di rivestimenti e materiali refrattari | |

| | |
|--|---|
| 161102 | Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche |
| 161104 | Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche |
| 161106 | Rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche |
| Miscele bituminose | |
| 170302 | Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
| Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggi | |
| 170504 | Terra e rocce non contenenti sostanze pericolose |
| 170506 | Fanghi di dragaggio non contenenti sostanze pericolose |
| 170508 | Pietrisco per massicciate ferroviarie non contenenti sostanze pericolose |
| Materiali da costruzione a base di gesso | |
| 170802 | Materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
| Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione | |
| 170904 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
| Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione | |
| 190401 | Rifiuti vetrificati |
| Rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue | |
| 190802 | Rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
| Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale | |
| 190902 | Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua |
| 190903 | Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione |
| Rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti | |
| 191209 | Minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
| 191212 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (Limitatamente ai rifiuti misti, ovvero gli scarti del trattamento) |
| Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda | |
| 191302 | Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |

Per tali rifiuti è obbligatoria la caratterizzazione.

-di consentire, che la parte di discarica in cui i rifiuti non sono ancora stati conferiti, così come individuata nella cartografia "FIGURA 1" allegata nella relazione inerente alla ispezione ex art. 9 co.2 e 3 del D.lgs 36/2003, venga utilizzata per lo smaltimento di

rifiuti inerti così come individuati sub 2 , il cui eluato rispetti i limiti della Tabella 2 del DM 3 agosto 2005.

-di subordinare la ripresa dell'attività di smaltimento dei rifiuti inerti così come individuati sub 2 , il cui eluato rispetti i limiti della Tabella 2 del DM 3 agosto 2005, nelle restanti aree del sito di discarica all'ottemperanza di quanto disposto con determina n. 0077362/000 del 27.11.2008.

-di approvare integralmente le prescrizioni migliorative formulate dal Prof. Del Greco nella relazione in data 07.11.2008 demandando al dirigente l'adozione di apposito atto per la definizione delle quote finali dell'impianto al fine di garantire il rispetto dei volumi progettualmente previsti, nonché la definizione delle ulteriori prescrizioni tecniche .

Indi, con votazione unanime, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4^ comma dell'art.134, del D. Lgs. 267/2000

allegato sub. A)

OGGETTO: ditta ENKI s.r.l. Conclusioni della Conferenza dei Servizi del 1° dicembre 2008 convocata ai sensi della L. 241/90. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con DGP n. 1734 del 5 aprile 2007

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
(art. 49, 1 comma D.Lgs. 267/2000):

- FAVOREVOLE –

IL DIRETTORE DI SETTORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
(art. 49, 1 comma D.Lgs. 267/2000):

- FAVOREVOLE –

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
